OSCE PA
Organization for Security and Co-operation in Europe
PARLIAMENTARY ASSEMBLY

REGOLAMENTO

2 Novembre 2024

INDICE

PARTE I

Composizione, finalità, membri e cariche dell'Assemblea

Art. 1: Composizione dell'Assemblea
Art. 2: Responsabilità e obiettivi dell'Assemblea
Art. 3: Membri dell'Assemblea
Art. 4: Cariche dell'Assemblea
Art. 5: Elezione alle cariche
Art. 6: Ufficio di Presidenza

PARTE II

Attribuzioni del Presidente, disciplina e ordine

Art. 7: Presidente
Art. 8: Vice Presidenti
Art. 9: Mantenimento dell'ordine
Art.10: Ordine in aula e nelle tribune

PARTE III

Sessioni e riunioni

Art. 11: Sessioni annuali
Art. 12: Riunioni invernali
Art. 13: Riunioni autunnali
Art. 14: Forum del Mediterraneo
Art. 15: Sessioni straordinarie
Art. 16: Ordine del giorno
Art. 17: Processi verbali
Art. 18: Resoconti dei dibattiti
Art. 19: Registro delle presenze

PARTE IV

Interrogazioni, regole del dibattito e votazioni

Art. 20: Interrogazioni
Art. 21: Temi supplementari
Art. 22: Emendamenti
Art. 23: Emendamenti di compromesso
Art. 24: Convalida delle firme
Art. 25: Mozioni di procedura
Art. 26: Urgenza
Art. 27: Diritto di parola
Art. 28: Lingue dell'Assemblea
Art. 29: Interpretazione
Art. 30: Organizzazione dei dibattiti
Art. 31: Diritto di voto
Art. 32: Metodi di voto
Art. 33: Maggioranze
Art. 34: Numero legale

PARTE V

Commissioni

Art. 35: Commissione permanente
Art. 36: Commissioni generali
Art. 37: Prerogative e attribuzioni delle Commissioni
Art. 38: Procedura in sede di Commissione generale
Art. 39: Rapporti delle Commissioni generali

PARTE VI

Organizzazione dell'Assemblea

Art. 40: Segretariato
Art. 41: Bilancio e finanze

PARTE VII

Relazioni con organi e soggetti esterni

Art. 42: Relazioni fra l'Assemblea e il Consiglio dei ministri
Art. 43: Relazioni fra l'Assemblea e i Parlamenti nazionali
Art. 44: Segretari di delegazione
Art. 45: Osservatori

PARTE VIII

Regolamento

Art. 46: Modifiche al Regolamento

APPENDICE

Composizione dell'Assemblea

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA

PARTE I

Composizione, finalità, membri e cariche dell'Assemblea

ARTICOLO 1

Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea si compone dei membri dei Parlamenti dei Paesi firmatari dell'Atto finale di Helsinki (1975) e della Carta di Parigi (1990) che partecipano all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

2. Conformemente agli articoli 1 e 13 della Risoluzione finale della Conferenza di Madrid sull'istituzione dell'Assemblea parlamentare della CSCE, l'Assemblea è composta di parlamentari come stabilito nell'appendice al presente Regolamento.

3. Su proposta della Commissione permanente, l'Assemblea può decidere di modificare la propria composizione.

4. Ciascuna delegazione nazionale deve assicurare la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi.

ARTICOLO 2

Responsabilità e obiettivi dell'Assemblea

L'Assemblea Parlamentare dell'OSCE:

(a) valuta l'attuazione degli obiettivi dell'OSCE;

(b) dibatte argomenti esaminati in occasione delle riunioni del Consiglio dei ministri e dei vertici dei Capi di Stato e di Governo;

(c) mette a punto e promuove meccanismi per la prevenzione e la soluzione dei conflitti;

(d) concorre al rafforzamento e al consolidamento delle istituzioni democratiche negli Stati partecipanti all'OSCE;

(e) contribuisce allo sviluppo delle strutture istituzionali dell'OSCE, delle relazioni e della cooperazione tra le istituzioni dell'OSCE esistenti.

ARTICOLO 3

Membri dell'Assemblea

1. I membri dell'Assemblea sono membri dei rispettivi Parlamenti nazionali.

2. Ai fini del presente Regolamento, un membro che si ricandidi alle elezioni di un Parlamento nazionale sarà considerato membro di quel Parlamento sino all'esito delle elezioni.

3. Dopo la costituzione di un nuovo Parlamento, un membro può, per un periodo massimo di sei mesi e purché sia ancora membro del Parlamento nazionale, continuare ad essere membro dell'Assemblea sino a quando nella delegazione non sia stato designato il suo successore.

4. I membri dell'Assemblea sono nominati dai rispettivi Parlamenti nazionali. Oltre ai membri di cui all'articolo 1, i Parlamenti possono nominare membri supplenti, in numero non superiore a quello dei titolari. Un membro supplente può sostituire un titolare che sia impossibilitato a partecipare ad una sessione o riunione di commissione dell'Assemblea, previa comunicazione al Segretario da parte del presidente della delegazione interessata.

5. La verifica dei poteri dei membri è effettuata in base alla documentazione o alle comunicazioni ufficiali fornite dai rispettivi Parlamenti nazionali.

6. In caso di contestazione dei poteri di un membro, il Presidente nomina una Commissione per la verifica dei poteri, che presenta con urgenza all'Ufficio di Presidenza o alla Commissione permanente una raccomandazione in merito.

ARTICOLO 4

Cariche dell'Assemblea

1. Sono previste le seguenti cariche dell'Assemblea: un Presidente, nove Vice Presidenti e un Tesoriere.

2. Il Presidente per i due anni successivi è eletto/a dall'Assemblea prima della chiusura della Sessione annuale.

3. Il Presidente uscente rimane di diritto Presidente emerito fino all'elezione del Presidente che succede al suo successore. Qualora un Presidente cessi di essere membro dell'Assemblea o rassegni le dimissioni durante il suo mandato, l'attuale Presidente emerito rimane in carica sino a quando il Presidente che gli succede completi il suo mandato e assuma quindi la carica di Presidente emerito. I Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea.

4. Il Tesoriere è eletto/a con le stesse modalità.

5. Le candidature alle cariche di Presidente, Vice Presidente o Tesoriere devono essere sottoscritte da almeno venticinque membri e verificate dall'Ufficio di Presidenza prima di essere sottoposte all'Assemblea.

6. Il Presidente rimane in carica dalla chiusura della Sessione annuale nella quale è eletto/a fino alla chiusura della seconda Sessione annuale successiva alla sua elezione.

7. I Vice Presidenti rimangono in carica dalla chiusura della Sessione annuale nella quale sono eletti/e fino alla chiusura della terza Sessione annuale successiva, salvo nel caso in cui siano eletti/e per coprire un posto vacante il cui mandato non è ancora scaduto.

8. Il Tesoriere rimane in carica dalla chiusura della Sessione annuale nella quale è eletto/a fino alla chiusura della seconda Sessione annuale successiva.

9. Nell'esaminare le proposte di candidatura alle cariche di Presidente, Vice Presidente e Tesoriere, l'Assemblea tiene conto della composizione nazionale dell'Assemblea stessa.

ARTICOLO 5

Elezione alle cariche

1. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto e ciascun membro che ha diritto di voto può esprimere un solo voto. Qualora, al primo scrutinio, nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti al primo scrutinio. È eletto/a il/la candidato/a che al secondo scrutinio ottiene il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte.

2. Anche l'elezione dei Vice Presidenti ha luogo a scrutinio segreto. Ciascun membro che ha diritto di voto può esprimere tanti voti quante sono le cariche vacanti. I/Le tre candidati/e che ottengono il maggior numero di voti rimangono in carica per tre anni. Qualora siano vacanti cariche il cui mandato non è ancora scaduto, sono da considerarsi eletti/e i/le candidati/e che abbiano ottenuto il successivo maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti, si procede all'estrazione a sorte. Qualora uno dei Vice Presidenti cessi di essere membro dell'Assemblea o rassegni le dimissioni l'elezione alla carica vacante si svolge alla Sessione annuale successiva.

3. L'elezione del Tesoriere ha luogo a scrutinio segreto secondo la procedura indicata nel precedente paragrafo 1.

4. Laddove, in un'elezione, il numero dei candidati/e sia uguale o inferiore al numero delle cariche vacanti, i/le candidati/e sono dichiarati eletti/e per acclamazione.

5. I membri presenti e che hanno diritto di voto conformemente a quanto disposto dai successivi articoli 31-34 procedono all'elezione alle cariche. Entrano nel computo dei voti espressi tutte le schede recanti il nome di persone la cui candidatura è stata regolarmente presentata.

6. Il Presidente può essere rieletto/a una sola volta e non può essere rieletto/a ulteriormente. I Vice Presidenti possono essere rieletti/e una volta alla stessa carica. Il Tesoriere può essere rieletto/a due volte alla stessa carica.

7. Un Vice Presidente che è rimasto in carica per un periodo inferiore a due mandati triennali può essere rieletto.

8. Qualora il Presidente si trovi nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni, il Vice Presidente che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra i Vice Presidenti più anziani per elezione e, a parità di voti, il decano per età può svolgere le funzioni di Presidente fino all'elezione di un successore da parte dell'Assemblea nella successiva Sessione annuale.

9. Se, per qualsiasi motivo, il Tesoriere si trova nell'impossibilità di svolgere le proprie funzioni durante il suo mandato, il Presidente assume le funzioni di Tesoriere fino all'elezione da parte dell'Assemblea, nella sua prima riunione, di un successore che rimane in carica fino alla scadenza del mandato in questione.

ARTICOLO 6

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dai titolari delle cariche delle tre Commissioni generali e dal Presidente emerito. Il Presidente emerito è membro di diritto dell'Ufficio di Presidenza senza diritto di voto.

2. L'Ufficio di Presidenza si riunisce su invito del Presidente o su richiesta dei due terzi dei membri con diritto di voto dell'Ufficio stesso. Il Presidente assume la Presidenza dell'Ufficio di Presidenza. In sua assenza, un Vice Presidente incaricato/a dal Presidente assume la Presidenza e ne esercita le stesse funzioni. Qualora tale incarico non sia stato conferito, la Presidenza è assunta dal Vice Presidente designato/a ai sensi dell'Articolo 5, paragrafo 8.

3. L'Ufficio di Presidenza assicura l'attuazione delle decisioni della Commissione permanente e garantisce il buon funzionamento dell'Assemblea nei periodi che intercorrono tra le riunioni della Commissione permanente, inclusa l'approvazione dei rendiconti finanziari annuali sottoposti a revisione contabile. L'Ufficio di Presidenza esamina i preparativi per la Sessione annuale, per le Riunioni invernali e autunnali, nonché per le Riunioni straordinarie.

4. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono approvate con una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

5. A meno che non decida diversamente, l'Ufficio di Presidenza si riunisce a porte chiuse.

PARTE II

Attribuzioni del Presidente, disciplina e ordine

ARTICOLO 7

Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, modera la discussione, fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, dà la parola, dichiara aperti e chiusi i dibattiti, verifica la presenza del numero legale, mette le questioni ai voti e annuncia i risultati delle votazioni; esercita le medesime funzioni in relazione alla Commissione permanente e all'Ufficio di Presidenza, deferisce le questioni alle competenti Commissioni permanenti e agisce in qualità di massimo rappresentante dell'Assemblea.

2. Quando presiede l'Assemblea, il Presidente non prende parte alla discussione. Qualora intervenga in un dibattito su uno specifico argomento, egli non può riassumere la Presidenza fino a che tale dibattito non sia terminato. Quando il Presidente non svolge le funzioni della Presidenza, designa un Vice Presidente a presiedere in sua vece fino a che non riassuma la Presidenza stessa.

3. Le attribuzioni del Presidente includono inoltre l'avvio e il mantenimento di contatti e dialogo, nonché la partecipazione a riunioni o forum di discussione per promuovere gli obiettivi e i principi dell'Assemblea. Nello svolgimento di tali funzioni, il Presidente può nominare, al livello appropriato, altri soggetti per assisterlo o agire in sua vece. Il Presidente dell'Assemblea dovrà tenere conto dell'equilibrio di genere nell'effettuare tali nomine. Questi riferiranno al Presidente. Il Presidente riferirà alla Commissione permanente in merito a tali attività.

ARTICOLO 8

Vice Presidenti

Quando presiede l'Assemblea, il Vice Presidente ha le stesse attribuzioni del Presidente ed è soggetto/a alle stesse limitazioni di cui al paragrafo 2 del precedente Articolo 7.

ARTICOLO 9

Mantenimento dell'ordine

1. Il Presidente richiama all'ordine qualunque membro dell'Assemblea che arrechi disturbo durante i lavori.

2. In caso di recidiva, il Presidente lo richiama nuovamente all'ordine, con messa a verbale dell'accaduto.

3. Se continua ad arrecare disturbo, il Presidente, dopo averlo richiamato nominandolo, può disporne l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta.

4. Nei casi più gravi, il Presidente può proporre all'Assemblea di adottare una mozione di censura che comporta l'immediata esclusione dall'Aula del membro richiamato per il resto della sessione. Il membro contro il quale sia proposta tale misura disciplinare ha il diritto di essere ascoltato.

5. La mozione di censura è adottata senza discussione per alzata di mano.

6. Non sono ammessi termini o espressioni il cui significato sia offensivo per la dignità dei popoli o che pregiudichino in altro modo il regolare svolgimento dei dibattiti o mettano in dubbio l'onorabilità della condotta dei membri.

ARTICOLO 10

Ordine in aula e nelle tribune

1. Nessuno può per alcun motivo entrare nell'aula, ad eccezione dei membri dell'Assemblea, dei membri del Consiglio dei ministri, dei segretari di delegazione e del personale chiamato a prestarvi servizio e degli ospiti invitati, previa approvazione del Presidente.

2. Possono accedere alle tribune le persone regolarmente invitate dall'Assemblea o dal Presidente.

3. Il pubblico ammesso alle tribune deve restare seduto e in silenzio. Chiunque contravvenga alla presente disposizione viene espulso per ordine del Presidente.

PARTE III

Sessioni e riunioni

ARTICOLO 11

Sessioni annuali

1. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per una Sessione annuale, per non più di cinque giorni, durante i primi dieci giorni di luglio.

2. Le date, la durata e la sede delle Sessioni annuali sono stabilite dalla Commissione permanente e comunicate dal Segretariato ai membri, di norma con sei mesi di anticipo e, in ogni caso, non meno di quattro mesi prima della sessione.

3. La Sessione annuale comprende le riunioni della Commissione permanente, delle Commissioni generali e le sedute plenarie dell'Assemblea.

4. Le Sessioni annuali sono pubbliche, salvo quanto diversamente disposto.

ARTICOLO 12

Riunioni invernali

1. L'Assemblea si riunisce una volta all'anno per una Riunione invernale, per non più di tre giorni, durante i primi due mesi dell'anno.

2. La Riunione invernale si tiene a Vienna, a meno che la Commissione permanente non decida altrimenti.

3. La Riunione invernale comprende le riunioni della Commissione permanente e delle Commissioni generali dell'Assemblea.

4. La Riunione invernale è pubblica salvo diversa disposizione della Commissione permanente.

ARTICOLO 13

Riunioni autunnali

1. L'Assemblea tiene le sue Riunioni autunnali una volta all'anno per non più di tre giorni.

2. Le Riunioni autunnali comprendono le riunioni della Commissione permanente e le Conferenze speciali.

3. Le Riunioni autunnali hanno luogo in uno degli Stati partecipanti all'OSCE o in uno Stato partner, come stabilito dalla Commissione permanente.

4. Le Riunioni autunnali sono aperte al pubblico, salvo quanto diversamente disposto.

ARTICOLO 14

Forum del Mediterraneo

L'Assemblea tiene un Forum del Mediterraneo una volta all'anno, preferibilmente in concomitanza con una delle altre riunioni statutarie dell'Assemblea.

ARTICOLO 15

Sessioni straordinarie

Su richiesta di due terzi dei membri della Commissione permanente, il Presidente può convocare l'Assemblea in Sessione straordinaria.

ARTICOLO 16

Ordine del giorno

1. Su proposta del Presidente e previa consultazione con l'Ufficio di Presidenza, viene redatto un ordine del giorno della Sessione annuale da sottoporre all'approvazione della Commissione permanente. L'Assemblea ha facoltà di modificare tale ordine del giorno. Le delegazioni nazionali possono presentare all'esame dell'Ufficio di Presidenza proposte per il tema della Sessione annuale. L'ordine del giorno definitivo è adottato dall'Assemblea. Il Presidente propone altresì un ordine del giorno per la Riunione invernale e per la Riunione autunnale. La Commissione permanente, durante la Riunione invernale e la Riunione autunnale, approva tale ordine del giorno su proposta del Presidente con una maggioranza di due terzi dei voti espressi. Le Commissioni generali, durante la Riunione invernale, approvano i loro ordini del giorno su proposta delle rispettive presidenze. L'Ufficio di Presidenza può anche proporre punti da includere all'ordine del giorno delle Commissioni generali. I progetti di ordine del giorno proposti dall'Ufficio di Presidenza e dalle presidenze sono comunicati alle delegazioni nazionali di norma sei settimane prima dell'apertura della Sessione annuale o delle Riunioni invernali e autunnali.

2. L'ordine del giorno di ogni Sessione annuale include l'esame delle relazioni delle tre Commissioni generali e l'approvazione delle relative proposte di risoluzione.

3. Tutti i punti all'ordine del giorno della Sessione annuale hanno per oggetto questioni pertinenti al processo dell'OSCE.

4. Sei settimane prima della Sessione annuale, i Relatori generali delle singole Commissioni generali presentano un rapporto sui temi di dibattito accompagnato da una proposta di risoluzione. Il Segretariato internazionale, dopo la traduzione dei rapporti e delle proposte di risoluzione in tutte le sei lingue ufficiali dell'OSCE, trasmette tali documenti a tutte le delegazioni nazionali affinché siano distribuiti ai loro rispettivi membri.

5. Gli ordini del giorno di ogni Riunione invernale includono i rapporti del Consiglio dei ministri e degli alti funzionari dell'OSCE. Essi includono inoltre una valutazione delle attività dell'OSCE. Durante la Riunione invernale possono inoltre essere discusse altre questioni di interesse per l'OSCE.

6. Le Commissioni generali non approvano risoluzioni politiche durante le Riunioni invernali, ma possono proporre che tali risoluzioni siano approvate dalla Commissione permanente.

ARTICOLO 17

Processi verbali

I processi verbali delle Sessioni annuali, delle Riunioni invernali, delle Sessioni straordinarie, della Commissione permanente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni generali, che riportano le presenze e le decisioni adottate, sono conservati agli atti del Segretariato. Non appena completati, tali processi verbali sono inviati in copia alle delegazioni nazionali.

ARTICOLO 18

Resoconti dei dibattiti

Un resoconto sommario dei dibattiti della sessione plenaria, in cui sono riportati gli argomenti trattati e l'elenco dei membri partecipanti, è conservato agli atti del Segretariato.

ARTICOLO 19

Registro delle presenze

Ciascuna delegazione nazionale presenta un elenco ufficiale dei suoi membri al Segretariato prima di ogni Sessione annuale, Riunione invernale, Riunione autunnale e altra riunione.

PARTE IV

Interrogazioni, regole del dibattito e votazioni

ARTICOLO 20

Interrogazioni

1. I membri dell'Assemblea possono rivolgere interrogazioni al Consiglio dei ministri dell'OSCE o a qualunque altro Ministro che intervenga in Assemblea.

2. Le interrogazioni devono essere firmate da un membro e comunicate al Presidente prima dell'intervento del Ministro ovvero, a discrezione del Presidente, rivolte oralmente dopo l'intervento.

3. Il Presidente dell'Assemblea decide sulla ricevibilità delle interrogazioni. Il Presidente stabilisce inoltre l'ordine di svolgimento delle interrogazioni.

4. Il tempo concesso per rivolgere un'interrogazione e per la relativa risposta è limitato a cinque minuti.

5. Qualora non sia possibile dare una risposta a un'interrogazione durante la relativa seduta, il Segretariato si adopera affinché si possa ottenere una risposta scritta. Il Presidente può decidere di distribuire la risposta alle delegazioni nazionali.

6. Una delegazione può presentare attraverso il Segretariato internazionale un'interrogazione scritta all'anno, della lunghezza massima di 300 parole, alla quale il Presidente in esercizio risponde entro sei settimane. Qualora un'interrogazione scritta rimanga senza risposta, il Presidente dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE richiama l'attenzione della Presidenza in esercizio dell'OSCE su tale aspetto e ne riferisce all'Assemblea in occasione della successiva riunione.

ARTICOLO 21

Temi supplementari

1. L'ordine del giorno della Sessione annuale può essere integrato da un tema o da una mozione che riguardi qualsiasi materia di competenza dell'OSCE e che non sia direttamente attinente ai temi proposti dai Relatori delle tre Commissioni generali. Tale tema supplementare deve essere presentato sotto forma di proposta di risoluzione e deve essere firmato da almeno venti membri in rappresentanza di almeno quattro Paesi diversi. Inoltre, il numero di temi supplementari di cui un membro dell'Assemblea può essere firmatario è limitato a quattro. Il primo firmatario di un tema supplementare ne è il principale promotore. Il tema supplementare deve pervenire al Segretariato dopo che i Relatori Generali hanno presentato le loro relazioni, comunque almeno 35 giorni prima dell'apertura della prima sessione plenaria. La Commissione permanente può iscrivere solo quindici temi supplementari all'ordine del giorno della Sessione annuale**.** La Commissione permanente decide a maggioranza di due terzi dei voti espressi se iscrivere un tema supplementare all'ordine del giorno della Sessione annuale, fatta salva la seguente disposizione. Qualora più di quindici temi supplementari abbiano una maggioranza di due terzi nella Commissione permanente, si procede ad una votazione per stabilire quali temi siano da iscrivere all'ordine del giorno. Il numero dei voti a disposizione di ciascun membro presente della Commissione permanente è limitato a quindici. I quindici temi supplementari che ricevono il maggior numero di voti sono iscritti all'ordine del giorno della Sessione annuale. La Commissione permanente decide successivamente a maggioranza di due terzi dei voti espressi se deferire un tema supplementare alla Commissione competente o se presentarlo alla plenaria. Nei dibattiti ai sensi del presente paragrafo, la discussione si limita ad un oratore contrario all'iscrizione del tema supplementare all'ordine del giorno della Sessione annuale (ovvero al deferimento del tema alla Plenaria o alla Commissione competente), e ad un oratore favorevole. Il tempo di parola di ciascuno è limitato a due minuti.

2. Ove in merito allo stesso argomento siano presentati più temi supplementari, il Presidente può chiedere ai principali autori delle relative proposte di risoluzione di consultarsi al fine di presentare una proposta di risoluzione di compromesso. Qualora tale proposta di risoluzione di compromesso, recante la firma degli autori principali e di almeno dieci firmatari di ciascuna delle due o più proposte di risoluzione, giunga al Segretariato almeno quattordici giorni prima dell'apertura della prima sessione plenaria, essa viene presentata alla Sessione annuale come tema supplementare e tutte le proposte di risoluzione originarie sullo stesso argomento decadono. I proponenti principali delle proposte di risoluzione sono i co-proponenti principali della proposta di risoluzione di compromesso, elencati in ordine alfabetico. Ove non si dovesse raggiungere un accordo su una proposta di risoluzione di compromesso, le proposte di risoluzione originarie passano alla Commissione permanente che stabilisce se inserirne una o più nell'ordine del giorno della Sessione annuale, conformemente all'Articolo 21.1.

3. I temi supplementari che ottengono il grado di consenso di cui all'Articolo 21.1 e ottengono il consenso della maggioranza di due terzi per l'iscrizione all'ordine del giorno della Sessione annuale ma che ciononostante non sono iscritti all'ordine del giorno a seguito di una votazione e per i quali non vi sono emendamenti che rispondono ai requisiti previsti dall'Articolo 22.1 saranno deferiti direttamente all'Assemblea plenaria o alla Commissione competente. L'autore principale di tale tema ovvero, in caso di assenza dell'autore principale, un altro autore può parlare per non più di un minuto in suo favore, un altro membro per non più di un minuto contro e subito dopo è messo ai voti senza ulteriore dibattito. Tali temi non possono essere emendati. Se approvato, il tema è inserito nel documento finale.

4. I temi supplementari che sono stati discussi alla Sessione annuale precedente non sono considerati ammissibili al dibattito. In circostanze particolari, ove un tema sia ritenuto urgente e attuale, il Presidente, sentito il parere dei Vice Presidenti, può iscriverlo all'ordine del giorno della Sessione annuale affinché sia discusso. La decisione del Presidente è vincolante per l'Assemblea e non è contestabile.

ARTICOLO 22

Emendamenti

1. Gli emendamenti alle proposte di risoluzione presentate dai Relatori generali o gli emendamenti ai temi supplementari sono sottoposti per iscritto e firmati da almeno cinque membri in rappresentanza di almeno due Stati partecipanti. Il numero di emendamenti ad una proposta di risoluzione presentata dal Relatore generale o ad un tema supplementare che un membro dell'Assemblea può firmare è limitato a quattro. Gli emendamenti alle proposte di risoluzione elaborate dai Relatori generali devono essere presentate al Segretariato, corredati dalle firme richieste, almeno sette giorni prima dell'apertura della prima sessione plenaria. Gli emendamenti ai temi supplementari devono essere presentati al Segretariato, corredati delle firme richieste, almeno sette giorni prima dell'apertura della prima sessione plenaria. Il primo firmatario di un emendamento ne è il principale proponente.

2. Gli emendamenti sono esaminati dalla stessa Commissione generale in cui viene esaminata la risoluzione o il tema supplementare a cui l'emendamento si riferisce. La Presidenza della Commissione decide in merito alla ricevibilità dell'emendamento. Laddove la Presidenza decida che l'emendamento non è ricevibile, in quanto non pertinente alle materie di competenza della propria Commissione, o non costituisca un emendamento di compromesso ai sensi dell'Articolo 23, uno dei proponenti può sottoporre la questione al Presidente. Il Presidente decide quale sia la Commissione competente a trattare l'emendamento in questione.

3. Ogni emendamento può riferirsi a un solo paragrafo.

4. Gli emendamenti sono messi ai voti prima del testo al quale si riferiscono e in base all'ordine dei paragrafi del testo stesso.

5. Se due o più emendamenti si riferiscono allo stesso paragrafo, essi sono messi ai voti nell'ordine in cui appaiono nel testo originale, iniziando dagli emendamenti interamente soppressivi, seguiti dagli emendamenti parzialmente soppressivi, quindi quelli modificativi e quelli aggiuntivi.

6. Un emendamento può essere proposto da un proponente o, in assenza di un proponente, da un membro dell'Assemblea.

7. La Presidenza può raggruppare gli emendamenti in discussione nell'ordine di cui ai paragrafi 4 e 5 di questo Articolo. I proponenti sono chiamati a turno a illustrare i rispettivi emendamenti.

   (a) Il principale proponente di un emendamento o, in sua assenza, un altro proponente può ritirare l'emendamento in qualsiasi momento prima della votazione, purché non vi siano obiezioni.

8. Durante l'esame di un emendamento, se non altrimenti deciso dalla Presidenza, gli unici membri che possono intervenire sono il presentatore dell'emendamento o altro membro a favore, un membro contrario all'emendamento e il Relatore generale o il Presidente della Commissione competente. La durata degli interventi è limitata a un massimo di cinque minuti.

9. La procedura prevista per l'esame degli emendamenti da parte della Commissione generale si applica anche all'Assemblea per quanto concerne gli emendamenti a temi supplementari presentati direttamente all'Assemblea.

10. Gli emendamenti manoscritti o formulati oralmente possono essere esaminati solo con l'accordo unanime dei membri presenti della Commissione o della plenaria.

ARTICOLO 23

Emendamenti di compromesso

1. Un emendamento di compromesso può essere presentato per iscritto e firmato da almeno dieci membri in rappresentanza di almeno tre Stati partecipanti, inclusi almeno due dei principali proponenti di emendamenti già presentati ai sensi dell'Articolo 22 sullo stesso argomento e concernenti la medesima proposta di risoluzione. Gli emendamenti di compromesso sono presentati entro e non oltre le ore 10.00 del giorno precedente l'inizio dell'esame degli emendamenti da parte dell'Assemblea o della Commissione competente.

2. La votazione sugli emendamenti di compromesso ha luogo prima della votazione sugli emendamenti che intendono sostituire. Se l'emendamento di compromesso viene approvato, gli emendamenti originari oggetto del compromesso decadono.

ARTICOLO 24

Convalida delle firme

1. Le firme dei membri dell'Assemblea che hanno sottoscritto un tema supplementare o un emendamento confomemente al Regolamento sono valide a condizione che tali membri si siano registrati per la Sessione annuale; il Segretariato è tenuto a tenere un elenco dei partecipanti registrati soggetto ad approvazione da parte della Commissione Permanente.

2. Nel caso in cui un membro dell'Assemblea si sia registrato ma non possa partecipare alla Sessione annuale a causa di impegni improrogabili, le sue firme restano valide a condizione che il Presidente dell'Assemblea e il Segretario Generale ricevano per iscritto una notifica in tal senso dal Capo delegazione prima della riunione della Commissione Permanente.

ARTICOLO 25

Mozioni di procedura

1. In plenaria, in Commissione permanente o nelle Commissioni generali, qualora la Presidenza intenda accettare una mozione di procedura, hanno diritto di parola in via prioritaria i membri che sollevano una mozione:

   (a) per posticipare l'esame di un tema;

   (b) per cancellare un punto all'ordine del giorno;

   (c) per chiedere la sospensione della seduta;

   (d) per chiedere la chiusura del dibattito.

Nessuna delle mozioni di procedura sopra indicate può essere presentata più di una volta nel corso di una seduta.

2. Qualsiasi mozione di procedura, se ammessa dalla Presidenza, ha la precedenza sulla discussione principale e ha come effetto la sospensione del dibattito mentre viene esaminata.

3. Su una mozione di procedura possono intervenire soltanto il proponente, un oratore contro e il Relatore generale o il Presidente della Commissione generale o di un'altra Commissione competente interessata.

4. Per l'adozione delle mozioni presentate ai sensi del presente articolo è richiesta una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

5. E' inoltre concessa la parola in via prioritaria al membro che la richieda per un richiamo al regolamento. Un richiamo al regolamento deve limitarsi a questioni procedurali sulle quali la Presidenza è chiamata a decidere. La durata degli interventi per i richiami al regolamento è di un minuto.

   (a) Qualora un membro voglia contestare una decisione della Presidenza deve farlo non appena la decisione sia stata assunta.

6. Qualora la plenaria o una Commissione competente decida di posticipare alla Sessione annuale dell'anno successivo l'esame di un tema supplementare, tutti gli emendamenti presentati ai sensi dell'Articolo 22 sono ritirati. In occasione della successiva Sessione annuale, la Commissione permanente esamina il tema supplementare che è stato posticipato in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 21.1. Nuovi emendamenti potranno essere presentati durante la Sessione annuale dell'anno successivo in conformità all'Articolo 22.

ARTICOLO 26

Urgenza

1. Questioni di urgenza possono essere iscritte all'ordine del giorno in qualsiasi momento su proposta della Commissione permanente o, in caso questa non si riunisca, su proposta dell'Ufficio di Presidenza. Tali questioni di urgenza devono essere pertinenti al processo dell'OSCE ed essere in relazione ad un evento che ha avuto luogo o che è divenuto di dominio pubblico meno di 24 giorni prima dell'apertura della prima sessione plenaria.

2. Tali questioni di urgenza sono presentate sotto forma di proposta di risoluzione e firmate da almeno venticinque membri in rappresentanza di almeno dieci paesi. Il primo firmatario di tale proposta di risoluzione è il principale proponente della questione di urgenza.

3. Qualora la Commissione permanente o l'Ufficio di Presidenza decida di non raccomandare l'inclusione di tale tema all'ordine del giorno, i proponenti hanno il diritto di appellarsi per iscritto all'Assemblea, che può deliberare a maggioranza di due terzi dei suoi membri di iscrivere la proposta all'ordine del giorno.

ARTICOLO 27

Diritto di parola

1. Nessuno può prendere la parola senza essere invitato a farlo dal Presidente. L'oratore parla dal proprio banco, rivolto alla Presidenza; il Presidente può invitarlo a salire sulla tribuna.

2. Ad eccezione del Presidente e del Relatore generale della Commissione Generale interessata, i membri che desiderino prendere la parola nella discussione generale si iscrivono in un apposito registro non più tardi di un'ora prima dell'orario previsto per l' apertura della seduta. In tutti i casi, la Presidenza stabilisce l'ordine in cui i membri sono chiamati a parlare. La Presidenza può decidere di chiudere l'elenco delle richieste di parola qualora il numero degli iscritti a intervenire, moltiplicato per cinque minuti, superi il tempo a disposizione per la sessione. In alternativa, la Presidenza può ridurre a meno di cinque minuti il tempo di parola concesso a ciascun oratore, al fine di consentire a un maggior numero di membri di intervenire nel dibattito.

3. Nessun oratore può essere interrotto. Egli può tuttavia, previa autorizzazione del Presidente, interrompere la sua esposizione per consentire a un altro membro di porre una domanda su un punto specifico del suo discorso. Gli interventi ammessi in base a tale procedura devono essere brevi. Eventuali richiami al regolamento sono ammessi solo al termine di un intervento.

4. Se un oratore pronuncia un discorso non pertinente all'argomento in discussione, il Presidente lo richiama all'ordine. Se un oratore è già stato richiamato due volte nel corso dello stesso dibattito, il Presidente, al terzo richiamo, gli toglie la parola per il resto del dibattito sull'argomento.

5. I membri del Consiglio dei ministri possono prendere la parola nel corso della discussione, previa autorizzazione della Presidenza. I Relatori generali su un tema che è oggetto di dibattito possono prendere la parola ogni qualvolta lo desiderino. Non è consentito al personale o ad altri collaboratori delle delegazioni nazionali di parlare a ome di un membro o di una delegazione nazionale nel corso delle riunioni ufficiali dell'Assemblea.

6. Il Presidente può decidere di concedere la parola a un membro che desideri rendere una dichiarazione per fatto personale. Su tale dichiarazione non si svolge alcun dibattito.

7. Salvo il caso in cui il Presidente decida di concedere un ulteriore tempo di parola, un membro può intervenire per non più di cinque minuti o per non più di un minuto in caso di richiamo al regolamento.

8. I richiami al regolamento sono svolti solo dai membri dell'Assemblea.

ARTICOLO 28

Lingue dell'Assemblea

Le lingue ufficiali dell'Assemblea sono: francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco.

ARTICOLO 29

Interpretazione

1. Gli interventi in una delle lingue ufficiali sono interpretati in simultanea.

2. Sono ammessi interventi pronunciati in una lingua diversa da quelle ufficiali. In questi casi spetta all'oratore assicurare il servizio di interpretazione simultanea in una delle lingue ufficiali.

3. Quanto disposto dal presente articolo si applica anche alla Commissione permanente e alle Commissioni generali.

ARTICOLO 30

Organizzazione dei dibattiti

Il Presidente può, a sua discrezione, proporre all'Assemblea un programma e un calendario per uno specifico dibattito o per la durata degli interventi.

ARTICOLO 31

Diritto di voto

1. Ogni membro può esprimere un solo voto.

2. I membri non possono votare per delega.

3. Un membro che è obbligato a lasciare la Sessione annuale prima del giorno dell'elezione di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Tesoriere ha il diritto di esprimere un voto anticipato, previa notifica scritta al Presidente dell'Assemblea. La votazione anticipata ha inizio solo dopo che tutte le candidature sono state debitamente presentate.

ARTICOLO 32

Modalità di votazione

1. L'Assemblea vota per alzata di mano, salvo nei casi in cui sia richiesta una votazione per appello nominale o a scrutinio segreto. Nel calcolo dei voti espressi sono computati soltanto i voti favorevoli e contrari. Il numero delle astensioni è messo a verbale.

2. L'Assemblea vota per appello nominale su richiesta di almeno un terzo dei membri.

3. L'appello nominale segue l'ordine alfabetico francese. Il Presidente è responsabile del conteggio dei voti e proclama il risultato della votazione. Il Presidente di ciascuna delegazione nazionale, o un suo sostituto debitamente nominato, annuncia il voto della delegazione. Se il voto di una delegazione nazionale è contestato, il Presidente nomina immediatamente due scrutatori, non appartenenti alla delegazione, per determinare la validità del voto annunciato.

4. Nel caso di elezione a cariche, la votazione si svolge secondo la procedura di cui al precedente Articolo 5. Il Presidente nomina tre scrutatori. Tutti i candidati debitamente nominati o i loro rappresentanti hanno il diritto di monitorare le operazioni di voto, lo spoglio delle schede e il computo dei voti presso tutte le sedi di voto. Entrano nel computo dei voti espressi solamente le schede recanti i nomi di coloro di cui sia stata presentata regolare candidatura. Il Presidente proclama il risultato della votazione.

5. Il Presidente può, previo consenso dell'Assemblea, mettere ai voti paragrafi o risoluzioni, ovvero un numero di paragrafi in blocco, ma qualsiasi membro può richiedere che si proceda a votazione separata per ciascun paragrafo o per uno in particolare.

ARTICOLO 33

Maggioranze

Salvo quanto diversamente disposto, le maggioranze richieste sono le seguenti:

(a) la maggioranza dei voti espressi, vale a dire più della metà dei voti espressi;

(b) nel caso di elezioni a cariche, quelle previste dall'Articolo 5.

ARTICOLO 34

Numero legale

1. L'Assemblea, la Commissione permanente, la Commissione generale o l'Ufficio di Presidenza possono adottare decisioni soltanto se è presente la maggioranza dei membri. Il Presidente constata la presenza del numero legale.

2. In mancanza del numero legale, la votazione è rinviata. La Commissione permanente decide se la questione non trattata per mancanza del numero legale debba essere nuovamente posta in votazione nella successiva sessione dell'Assemblea.

PARTE V

Commissioni

ARTICOLO 35

Commissione permanente

1. La Commissione permanente è composta dal Presidente dell'Assemblea, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere, dai titolari delle cariche delle Commissioni generali e dai presidenti delle delegazioni nazionali. I membri dell'Ufficio di Presidenza non hanno diritto di voto a meno che non partecipino in qualità di presidenti di una delegazione.

2. In caso di sostituzione del presidente di una delegazione nazionale nel periodo che intercorre tra le Sessioni annuali, il successore può far parte della Commissione permanente purché i suoi poteri siano stati verificati sulla base di documenti ufficiali o di comunicazioni fornite dal suo Parlamento nazionale.

3. In assenza del presidente di una delegazione nazionale, il suo posto può essere occupato da un membro della stessa delegazione debitamente designato, che esercita i pieni poteri di membro della Commissione permanente.

4. La Commissione permanente, avendo il diritto di riunirsi nell'intervallo tra le sessioni, prepara il lavoro dell'Assemblea tra una sessione e l'altra. Essa può adottare tutte le iniziative necessarie ai fini dell'attività che l'Assemblea svolge durante le proprie sessioni. La Commissione permanente può adottare risoluzioni da trasmettere al Consiglio dei ministri dell'OSCE.

5. La Commissione permanente può istituire Commissioni ad hoc per fini specifici, stabilendone la durata e la natura del mandato, nonché la composizione. La parità di genere sarà presa in considerazione durante nomina dei presidenti e dei membri di tali Commissioni.

6. Salvo quanto diversamente stabilito nel presente Regolamento, le decisioni della Commissione permanente sono adottate in base al principio del "consenso meno uno" fino a che il Consiglio dei Ministri dell'OSCE non decida di deliberare in base al principio del "consenso meno due", principio che, in tale circostanza, sarà adottato per le decisioni della Commissione permanente.

7. Le riunioni della Commissione permanente sono pubbliche salvo diversa disposizione della stessa.

ARTICOLO 36

Commissioni generali

1. L'Assemblea è composta da almeno tre Commissioni generali che includono:

   (a) la Commissione generale per gli affari politici e la sicurezza;

   (b) la Commissione generale per gli affari economici, la scienza, la tecnologia e l'ambiente; e

   (c) la Commissione generale per la democrazia, i diritti umani e le questioni umanitarie.

2. La composizione delle Commissioni generali è ratificata dalla Commissione permanente o dall'Ufficio di Presidenza. Tutti i membri delle Commissioni generali sono designati dalle delegazioni nazionali in modo da garantire una composizione equilibrata delle Commissioni stesse. I membri dell'Assemblea sono membri di almeno una Commissione generale. Nelle Commissioni generali ciascuna delegazione nazionale dispone dello stesso numero di voti che le spetterebbe qualora fossero presenti tutti i membri cui ha diritto. Nelle Commissioni generali il posto di un/a parlamentare assente può essere preso da un altro membro della stessa delegazione nazionale. Tuttavia, nessun membro può esprimere più di un voto per volta.

3. L'Ufficio di Presidenza di ciascuna Commissione generale si compone di un Presidente, di un Vice Presidente e di un Relatore generale. L'Ufficio di Presidenza di una Commissione generale può riunirsi nell'intervallo tra le sessioni dell'Assemblea.

4. Le candidature alle Commissioni generali presentate dai presidenti delle delegazioni sono inoltrate al Presidente dell'Assemblea; nei limiti del possibile, tutte le delegazioni sono ripartite equamente tra le Commissioni generali.

5. Al termine della seduta di ciascuna Sessione annuale, le Commissioni generali eleggono un Presidente, un Vice Presidente e un Relatore generale, che sono i titolari delle cariche delle Commissioni generali per l'anno successivo. La presentazione dei/delle candidati/e si effettua per iscritto. Salvo decisione contraria della Commissione generale, i/le candidati/e sono nominati/e prima dell'apertura dell'ultima riunione della Commissione generale prevista durante la Sessione annuale. L'elezione alle cariche delle Commissioni generali avviene a maggioranza dei voti espressi con votazione a scrutinio segreto. Se nessun/a candidato/a ottiene la maggioranza, si procede al ballottaggio tra i/le due candidati/e che hanno ottenuto il maggior numero dei voti al primo scrutinio. In caso di parità si procede all'estrazione a sorte. Nel caso in cui sia stata presentata una sola candidatura ad una carica, il/la candidato/a è dichiarato/a eletto/a per acclamazione. Qualora una carica resti vacante nel corso dell'anno, il Presidente può nominare un sostituto.

6. Qualora un seggio in una Commissione generale si renda vacante perché un membro cessa di far parte dell'Assemblea, esso può essere provvisoriamente occupato da un membro della delegazione nazionale alla quale il seggio è assegnato, su designazione del presidente della delegazione nazionale interessata.

ARTICOLO 37

Prerogative e attribuzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni possono esaminare tutte le questioni OSCE che abbiano pertinenza con il settore di loro competenza.

2. Le Commissioni esaminano tutte le questioni ad esse deferite ai sensi del precedente Articolo 16, nonché tutte le proposte e le questioni sottoposte alla loro attenzione a seguito di una decisione dell'Assemblea, della Commissione permanente, dell'Ufficio di Presidenza o del Presidente.

3. Le Commissioni generali esaminano i rapporti presentati dai Relatori generali e deliberano sulle proposte di risoluzione.

ARTICOLO 38

Procedura in sede di Commissione generale

1. Le Commissioni generali si riuniscono su convocazione delle rispettive Presidenze durante le Sessioni annuali, le Sessioni straordinarie e le Riunioni invernali.

2. Una Commissione generale può istituire una sottocommissione, stabilendone la composizione e il mandato. Il numero dei membri di una sottocommissione non può superare un terzo del totale dei membri della Commissione generale.

3. Due o più Commissioni generali o sottocommissioni possono riunirsi congiuntamente per l'esame di questioni che rientrano nelle loro competenze.

4. Il Regolamento dell'Assemblea si applica anche alle Commissioni generali con le modifiche di seguito specificate.

   (a) Una Commissione generale vota per alzata di mano, salvo il caso in cui dieci membri richiedano una votazione per appello nominale. Per l'appello si segue l'ordine alfabetico francese.

   (b) Una Commissione generale può deliberare se è presente un terzo dei membri che la compongono; tuttavia, le elezioni o le votazioni sull'insieme di una risoluzione non sono valide se non è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

5. Il Presidente di una Commissione generale può partecipare ai dibattiti e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

6. Le riunioni di una Commissione generale sono pubbliche, salvo decisione contraria della Commissione stessa. Un membro dell'Assemblea può assistere alle riunioni delle Commissioni generali di cui non fa parte, ma non ha diritto di voto e non può partecipare al dibattito, fatto salvo il caso in cui la Presidenza sia informata ufficialmente che il membro sostituisce di fatto un membro della Commissione impossibilitato a partecipare alla riunione.

7. Le condizioni alle quali una persona che non sia membro dell'Assemblea può essere ascoltata da una Commissione generale sono stabilite dalla Commissione stessa. Se la Commissione lo consente, a discrezione del Presidente, tale persona può prendere parte alla discussione.

8. Di ogni seduta di una Commissione generale si redige un resoconto.

ARTICOLO 39

Rapporti delle Commissioni generali

1. Le Commissioni generali eleggono un Relatore generale che è responsabile dell'elaborazione di un rapporto per la Commissione e della presentazione di una proposta di risoluzione sulla base di detto rapporto. La Commissione discute il rapporto e approva la risoluzione che è sottoposta all'Assemblea per l'approvazione. Il rapporto finale di una Commissione comprende un atto di indirizzo.

2. Solo l'atto di indirizzo è sottoposto al voto dell'Assemblea. Esso deve essere presentato sotto forma di proposta di dichiarazione che si basa sulle risoluzioni approvate dalle Commissioni generali.

3. Prima del dibattito in seno all'Assemblea, il testo definitivo è esaminato da un Comitato di redazione composto da rappresentanti delle tre Commissioni generali designati dalle Presidenze delle stesse e da altri membri che si aggiungono a discrezione del Presidente. Il Presidente nomina il Presidente del Comitato di redazione. Qualora il Comitato di redazione si accorga che le raccomandazioni presentate siano ridondanti, ripetitive o contraddittorie, può modificare il testo in modo da evitare tali ridondanze, ripetizioni o contraddizioni.

PARTE VI

Organizzazione dell'Assemblea

ARTICOLO 40

Segretariato

1. Il Segretario generale è eletto dalla Commissione permanente su proposta dell'Ufficio di Presidenza a maggioranza di due terzi dei voti espressi a scrutinio segreto. Il relativo mandato dura cinque anni ed è rinnovabile due volte a maggioranza dei voti espressi a scrutinio segreto dalla Commissione permanente. La Commissione permanente può, in circostanze eccezionali, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, prendere in esame un ulteriore rinnovo del mandato del Segretario generale a maggioranza di due terzi dei voti espressi a scrutinio segreto. La Commissione permanente ne stabilisce i compiti, il trattamento economico e le condizioni di impiego, compatibilmente con il bilancio annuale.

   (a) L'Ufficio di Presidenza adotta le misure per garantire che, nell'interesse della trasparenza, prima dell'elezione o della ri-elezione del Segretario generale e delle alte cariche di cui all'Articolo 40.3, gli incarichi siano resi noti all'interno e al di fuori dell'organizzazione, e che tutte le domande pervenute siano prese in esame dall'Ufficio di Presidenza prima di formulare una raccomandazione alla Commissione permanente o di procedere a un'elezione da parte della stessa.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario generale ne risponde al Presidente e all'Assemblea.

3. La Commissione permanente ratifica a maggioranza di due terzi dei voti espressi le nomine effettuate dal Segretario generale ai due posti di Vice Segretario generale; a uno dei due Vice Segretari è assegnato l'incarico di responsabile delle finanze.

4. Il Segretario Generale e i membri del Segretariato devono astenersi dal compiere atti incompatibili con il loro status di funzionari pubblici internazionali.

5. Il Segretariato ha sede a Copenaghen.

ARTICOLO 41

Bilancio e finanze

1. Il Tesoriere, assistito dal Segretario generale, presenta alla Commissione permanente il progetto di bilancio per il successivo esercizio finanziario. L'esercizio finanziario dell'Assemblea è compreso nel periodo che intercorre tra l'1 ottobre e il 30 settembre dell'anno successivo.

2. Il Tesoriere trasmette alla Commissione permanente il progetto di bilancio annuale dopo che è stato discusso dall'Ufficio di Presidenza, almeno trenta giorni prima dell'apertura della Sessione annuale. La Commissione permanente approva il bilancio annuale, che è presentato all'Assemblea in occasione della Sessione annuale.

3. I rendiconti finanziari dell'Assemblea relativi al precedente esercizio e sottoposti a revisione contabile sono presentati dal Tesoriere alla Commissione permanente entro sei mesi dal termine dell'esercizio cui si riferiscono.

4. In conformità all'Articolo 10 della Dichiarazione di Madrid, come modificato dal Comitato dei presidenti di delegazione il 13 gennaio 1992, i contributi nazionali al bilancio dell'Assemblea sono calcolati in base alla formula utilizzata per la ripartizione dei costi dell'OSCE intergovernativa.

5. Qualora dai rendiconti dell'Assemblea risulti il mancato versamento, da parte di uno Stato partecipante, del contributo dovuto per un periodo di nove mesi, i membri della delegazione di tale Paese non avranno diritto di voto fino a che tale versamento non sia stato effettuato.

6. Il Tesoriere e il Segretario generale sono responsabili della gestione finanziaria dell'Assemblea e possono assumere impegni finanziari per conto dell'Assemblea stessa.

PARTE VII

Rapporti con organi e soggetti esterni

ARTICOLO 42

Relazioni fra l'Assemblea e il Consiglio dei ministri

1. I rapporti delle Commissioni generali e le decisioni dell'Assemblea sono trasmessi al Consiglio dei Ministri per il relativo esame.

2. Qualsiasi membro del Consiglio dei ministri dell'OSCE può avere accesso alle sessioni dell'Assemblea, alle Riunioni invernali, alle Riunioni autunnali, alla Commissione permanente e alle Commissioni generali.

3. I rapporti sulle attività in corso o le richieste formulate dal Consiglio dei ministri possono essere iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea.

4. I membri dell'Assemblea possono presentare in qualsiasi momento interrogazioni scritte al Presidente in esercizio, ad altri membri del Consiglio dei ministri e ai responsabili delle istituzioni dell'OSCE. Tali interrogazioni sono trasmesse al Presidente. Qualora il Presidente ritenga che l'interrogazione sia conforme all'Articolo 2 e non violi i principi espressi nell'Articolo 9.6, egli provvede a inoltrarla alla persona in questione. La risposta, anch'essa comunicata all'interrogante attraverso il Presidente, può, a richiesta dell'interrogante stesso, essere trasmessa unitamente al testo dell'interrogazione a tutte le delegazioni nazionali a titolo informativo. Un membro non può presentare più di tre interrogazioni all'anno. Qualora il numero delle interrogazioni ecceda la capacità del ricevente di fornire risposte soddisfacenti in un arco di tempo ragionevolmente breve, il Presidente adotta misure adeguate e informa in merito la Commissione permanente.

ARTICOLO 43

Relazioni fra l'Assemblea e i Parlamenti nazionali

I rapporti delle Commissioni generali e le decisioni dell'Assemblea sono trasmessi dal Segretariato ai Parlamenti nazionali degli Stati partecipanti.

ARTICOLO 44

Segretari di delegazione

Le delegazioni, le delegazioni di osservatori e le delegazioni dei Partner per la cooperazione possono nominare segretari di delegazione e, se necessario, personale di supporto che ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea e delle sue Commissioni e ha accesso all'Aula dell'Assemblea e alle sale riunioni delle Commissioni.

ARTICOLO 45

Osservatori

1. Previa notifica al Segretariato, possono essere ammessi in qualità di osservatori rappresentanti delle seguenti organizzazioni: Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Assemblea parlamentare della NATO, Unione Interparlamentare, Parlamento Europeo, Assemblea interparlamentare della CSI e Assemblea parlamentare della cooperazione economica del Mar Nero.

2. I Parlamenti degli Stati partner per la cooperazione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa possono essere altresì ammessi come osservatori.

3. I nominativi degli osservatori di cui al paragrafo 1 del presente Articolo sono notificati al Segretariato dagli organi parlamentari di appartenenza.

4. Possono essere inoltre ammesse altre persone in qualità di osservatori, a discrezione del Presidente o della Commissione permanente.

5. Gli osservatori possono sedere in Assemblea senza diritto di parola, salvo espresso invito a parlare da parte del Presidente.

PARTE VIII

Regolamento

ARTICOLO 46

Modifiche al Regolamento

1. Il Presidente può nominare una sottocommissione per esaminare il Regolamento e formulare raccomandazioni alla Commissione permanente.

2. Quando un membro dell'Assemblea presenta emendamenti al Regolamento tali emendamenti devono essere presentati per iscritto e sottoscritti da almeno undici membri di almeno tre Paesi.

3. Qualora la Commissione permanente modifichi il Regolamento, essa lo comunica all'Assemblea. Il Segretario Generale ne darà quanto prima comunicazione alle Delegazioni nazionali. La decisione della Commissione permanente di emendare il Regolamento entra in vigore 30 giorni dopo l'approvazione da parte della Commissione permanente.

APPENDICE

Composizione dell'Assemblea

I numeri dei Membri rappresentanti ciascun Paese sono i seguenti:

	PAESI	SEGGI	TOTALE
A	Stati Uniti d'America	**17**	**17**
B	Federazione Russa	**15**	**15**
C	Germania, Francia, Italia e Regno Unito	**13**	**52**
D	Canada e Spagna	**10**	**20**
E	Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Svezia, Turchia e Ucraina	**8**	**48**
F	Romania	**7**	**7**
G	Austria, Bielorussia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Kazakistan, Norvegia, Portogallo, Svizzera e Uzbekistan	**6**	**78**
H	Bulgaria e Lussemburgo	**5**	**10**
I	Serbia e Slovacchia	**4**	**8**
J	Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Estonia, Georgia, Islanda, Kirghizistan, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Moldova, Mongolia, Montenegro, Slovenia, Tagikistan e Turkmenistan	**3**	**60**
K	Andorra, Liechtenstein, Monaco e San Marino	**2**	**8**
	NUMERO TOTALE DEI MEMBRI		**323**

La Santa Sede ha diritto a inviare due rappresentanti come ospiti d'onore agli incontri dell'Assemblea.